

# **Protocollo di intesa tra l'Università luav di Venezia e l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Belluno**

## **Tra**

l'Università luav di Venezia, di seguito denominata luav, codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Alberto Ferlenga, domiciliato per la carica presso l'Università luav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente atto con delibere del Senato Accademico del 19 maggio 2021 e del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2021

## **e**

l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della provincia di Belluno, di seguito denominata ATER Belluno – codice fiscale/partita I.V.A. 00092050251, rappresentata dal Direttore dott. Alberto Pinto, domiciliato per la carica presso la sede aziendale in via B. Castellani, 2 – 32100 Belluno, legittimato alla firma del presente atto giusto delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 29/04/2021

luav e ATER Belluno vengono di seguito denominate congiuntamente anche "Parti" e singolarmente anche "Parte".

## **PREMESSO CHE:**

- luav, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- luav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'Architettura, dell'Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore della diagnosi e simulazione energetica degli edifici anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali luav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;
- ATER Belluno è un Ente Pubblico Economico strumentale della Regione Veneto, ex art. 6 della L.R. 3 novembre 2017 n. 39, il quale svolge le attività attribuite dalla legge in materia di edilizia residenziale pubblica e si occupa, fra le altre cose, di svolgere attività di valorizzazione e recupero del patrimonio immobiliare esistente ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti locali e con altri operatori di settore per la progettazione e l'esecuzione delle azioni di cui all'attività principale;
- ATER Belluno intende acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nel settore dell'efficienza energetica degli edifici al fine di approfondire i temi relativi alla diagnosi energetica e alla riqualificazione energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica;
- luav e ATER Belluno intendono collaborare nei settori e nelle discipline di comune interesse e dispongono di competenze scientifiche in materia di diagnosi energetica degli edifici.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **articolo 1 – finalità**

1. luav e ATER Belluno riconoscono l'interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sulla diagnosi energetica e ottimizzazione delle misure di riqualificazione energetica degli edifici residenziali di proprietà pubblica.

### **articolo 2 – forme di collaborazione**

1. Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione, tra le quali:

- progetti di ricerca congiunti;
- organizzazione di conferenze, simposi e seminari;
- utilizzo di attrezzature di ricerca e accesso alle strutture di ciascuna istituzione nelle forme e nei modi stabiliti dalle parti;
- altre attività concordate congiuntamente.

### **articolo 3 – impegni e aspetti economici**

1. Ciascuna Parte sarà responsabile dei propri costi in relazione a tutte le questioni relative alla collaborazione ai sensi del presente Protocollo.

2. Le attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, potranno essere attuate attraverso specifiche convenzioni attuative nelle quali va fatto esplicito riferimento al presente Protocollo e ai rispettivi contributi, consegne e budget. Le convenzioni regoleranno a titolo esemplificativo e non esaustivo i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione dei locali

(immobili), ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla ripartizione tra le parti dei costi afferenti alle attività da svolgere nell'ambito del presente Protocollo.

#### **articolo 4 – assicurazione**

1. I partecipanti alle attività di cui all'art. 2 del presente Protocollo, dovranno essere assicurati nell'esercizio delle attività di cui sopra, per i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile per danni a terzi sollevando la Parte ospitante da ogni eventuale responsabilità.

2. I partecipanti dovranno altresì avere idonea copertura assicurativa relativa alle spese sanitarie e di ospedalizzazione secondo le regole del Paese ospitante. Per specifiche esigenze relative alla copertura assicurativa potranno essere stipulati accordi integrativi.

#### **articolo 5 – soggetti responsabili**

1. ATER Belluno individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo il Direttore dott. Alberto Pinto.

Iuav individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo la prof.ssa Francesca Cappelletti.

È compito dei due responsabili individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente Protocollo e l'elaborazione scientifica delle convenzioni di cui all'articolo 3. I due responsabili potranno produrre annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente Protocollo, che comunicheranno agli organi delle Parti.

#### **articolo 6 – riservatezza**

1. Per "Informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni, i dati, le relazioni, le ricerche, il know-how, le formule, i processi, le tecnologie, le analisi, le note, le interpretazioni, le previsioni, i record, i documenti, gli accordi, i metodi, le procedure, le invenzioni o le idee che sono di proprietà di una Parte, che non sono di regola disponibili al pubblico.

2. Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni riservate, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente protocollo, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

3. Se una delle Parti desidera divulgare le informazioni riservate a terzi deve ottenere il preliminare consenso scritto dell'altra Parte prima che possano essere rese pubbliche.

#### **articolo 7 – proprietà intellettuale e pubblicazioni**

1. Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente Protocollo d'intesa e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo Protocollo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una Parte, sviluppati al di fuori di ogni eventuale accordo particolare.

2. Ciò premesso, la produzione, pubblicazione e distribuzione di articoli e di altri lavori generati da programmi intrapresi nell'ambito del presente Protocollo, avverranno in seguito ad accordo scritto tra le Parti.

Le Parti concordano di ricercare la massima protezione possibile nel rispetto delle leggi italiane, circa la proprietà intellettuale generata da progetti di ricerca comuni.

L'attribuzione della proprietà intellettuale sarà concordata caso per caso in termini equi e ragionevoli; ove possibile, i singoli accordi preventivi individueranno, caso per caso, i criteri di massima per disciplinare l'attribuzione della proprietà e individuare i criteri di sfruttamento.

Eventuali diritti di brevettazione e costi relativi alle azioni necessarie per proteggere la proprietà intellettuale saranno definiti nelle specifiche convenzioni attuative tra le Parti.

3. In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente Protocollo di intesa ed alle eventuali convenzioni attuative di cui all'art. 3.

#### **articolo 8 – uso del materiale promozionale e dei loghi**

1. Nessuna Parte utilizzerà il nome dell'altra Parte o qualsiasi nome che possa suggerire che sia collegato all'altra Parte in qualsiasi pubblicità promozionale o commerciale senza aver prima ottenuto il consenso scritto dell'altra Parte.

#### **articolo 9 – pari opportunità**

1. Le Parti non discriminano alcuna persona sulla base di: origine nazionale, etnica, colore, religione, opinioni politiche, età, sesso, orientamento sessuale, stato civile o familiare, disabilità.

#### **articolo 10 – durata**

1. Il presente Protocollo d'intesa ha una validità di 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovato, salvo esplicita dichiarazione di tutte le Parti.

#### **articolo 11 – controversie**

1. Le Parti s'impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e

attuazione del presente atto. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

**articolo 12 – privacy**

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e, per quanto applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, le Parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente Protocollo di intesa.

**articolo 13 – registrazione**

1. La registrazione del presente Protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa, e le relative spese sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

2. Il Protocollo è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. 642/72. L'imposta pari a € 32,00 (€ trentadue,00), suddivisa al 50% tra le Parti, è stata assolta da luav in modalità virtuale, ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 642/72, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Venezia n. 29074/1999 per € 16,00, e da ATER Belluno mediante marca da bollo n. 01192173312043 per € 16,00.

**articolo 14 – annotazioni**

1. Il presente Protocollo di intesa è indipendente da qualsiasi precedente Protocollo tra luav e ATER Belluno.

Il presente Protocollo di intesa può essere rinnovato tramite richiesta scritta autorizzata dalle rispettive Parti.

**articolo 15 – uffici di riferimento**

1. Gli uffici incaricati dell'esecuzione e dell'eventuale modifica o estensione di questo Protocollo di intesa sono:

|   |   |
|---|---|
| Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale<br>della provincia di Belluno<br>Direzione<br>via B. Castellani,2<br>32100 - Belluno<br>Tel.: +39 0437 935911<br>Email: info@Aterbl.it | Università luav di Venezia<br><br>Servizio di Staff del rettore<br>Tolentini 191 – S. Croce<br>I - 30135 Venezia<br>Tel.: +39 041 2571750<br>Email: rettorato@iuav.it |
|---|---|

Il presente Protocollo d'intesa sarà redatto in un'unica copia e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, come previsto dall'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/90.

Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto da:

*Ater Belluno*

Università luav di Venezia

Il Direttore  
Alberto Pinto

Il rettore  
Alberto Ferlenga

Firma

Firma